

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 558)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1984

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti  
la disciplina sulla circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come già nella passata legislatura sia stata avvertita l'esigenza di dar corso in tempi brevi alla emanazione di un nuovo « codice della strada » fatta propria sia dal Governo, con la presentazione di un disegno di legge-delega per la revisione delle norme concernenti la disciplina sulla circolazione stradale, sia dalla Commissione trasporti del Senato, che su tale testo aveva peraltro portato sostanziali modifiche.

Lo scioglimento della legislatura è giunto al momento in cui il comitato ristretto, appositamente nominato dal Presidente del-

la Commissione, aveva già praticamente ultimato i propri lavori.

Il presente disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina sulla circolazione stradale risponde, quindi, alla duplice esigenza di ribadire l'impegno del Governo di dare al Paese un nuovo « codice della strada » in tempi brevi e nel contempo di tener conto degli orientamenti delle forze politiche emersi nel corso del dibattito parlamentare sul precedente disegno di legge-delega.

È indubbio che dal 1959, data in cui è stato emanato il vigente testo unico sulla

circolazione stradale, ad oggi il fenomeno ha assunto un'evoluzione ed un rilievo solo in parte prevedibili all'atto in cui si impostava quel programma di sviluppo di massa della motorizzazione, i cui effetti oggi occorre, in concreto e con cognizione diretta, disciplinare.

La concreta libertà di muoversi e circolare, l'uso quotidiano dell'automobile, sia per esigenze di lavoro che per diporto, appartengono alla realtà pratica, esistenziale di ciascun cittadino della Repubblica.

Il nuovo codice della strada, quindi, deve essere qualcosa di sostanzialmente diverso da una regolamentazione, sia pure complessa, sull'uso di un bene collettivo qual è la strada. Esso deve investire direttamente il comportamento dei cittadini, le cui libertà si estrinsecano, in questa realtà sociale, anche attraverso l'uso dell'automobile: in sintesi, da una disciplina di un bene pubblico ad una disciplina dei comportamenti; da una identificazione degli interessi primari nella salvaguardia e tutela delle strade alla individuazione del nuovo interesse primario nella circolazione, nel traffico e nella relativa sicurezza.

È questa in fondo la scelta emergente anche dai lavori del comitato ristretto del Senato, che aveva corretto il disegno di legge governativo, privilegiando alle concorrenti competenze del Ministero dei lavori pubblici quelle dell'Amministrazione dei trasporti.

In un ordinamento che, tuttavia, continua ad amministrare per scomparti, si è ritenuto opportuno far leva su una tecnica di normazione delegata caratterizzata da separazione e pluralità di deleghe, sia pur coordinate dall'affidamento delle stesse all'unitaria responsabilità del Governo. Più deleghe, quindi, proprio per fare emergere in modo più netto ciò che attiene ai comportamenti e alla circolazione stradale in luogo di ciò che attiene alla disciplina dei beni ed agli altri interessi coinvolti nella materia, secondo un indirizzo che lo stesso Parlamento ha mostrato, in sede di comitato ristretto, di voler privilegiare.

Altro accorgimento, che si è ritenuto utile ai fini dell'integrale attuazione della delega

oltre che ai fini del conferimento di una maggiore tempestività nell'adeguamento della normativa, è quello di prevedere l'attribuzione di un potere normativo ministeriale, di rango sostanzialmente regolamentare, per la disciplina degli aspetti strettamente tecnici della materia regolata sciogliendo altresì i concerti ministeriali previsti nel più agile e moderno strumento delle decisioni preliminari.

L'articolo 1 dell'allegato disegno di legge evidenzia i criteri fondamentali che hanno presieduto alla redazione del testo, indicando i principi di carattere generale già sopra enunciati: adeguamento agli accordi internazionali, semplificazione e snellimento delle procedure, con eliminazione di duplicazioni o frammentazioni di competenze, responsabili tra l'altro dei noti disagi che i cittadini subiscono in occasione dell'acquisizione delle patenti e delle carte di circolazione.

L'articolo 2 riguarda la prima materia oggetto di delega che, come si osserverà, si riferisce ad attività istituzionali di competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale viene demandato il compito di emanare norme per la costruzione delle strade, prevedendo altresì agevolazioni a favore degli enti locali per la costruzione di piste ciclabili e di strutture dirette a facilitare l'uso da parte degli handicappati.

L'articolo 3 prevede un decreto del Presidente della Repubblica su iniziativa del Ministro dei trasporti per la disciplina relativa alla classificazione, la costruzione e l'uso dei veicoli ai fini della circolazione, in riferimento, in via primaria, alla sicurezza della circolazione stessa, alla protezione dell'ambiente ed al risparmio energetico.

Si dovrà trattare di una disciplina organica ed aggiornata, che potrà adeguarsi tempestivamente alle direttive della CEE ed agli accordi internazionali, nella quale dovranno trovare regolamentazione, tra l'altro, nuove categorie di veicoli, il trasporto su strada di merci pericolose, oltre ad alcuni particolari aspetti relativi alla pubblicità di alcuni atti giuridici concernenti gli

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

autoveicoli, finora non considerati dalla normativa.

Di particolare rilievo è poi la previsione dello snellimento della procedura del rilascio in un unico contesto del documento di circolazione e della targa di riconoscimento dei veicoli.

L'articolo 4 concerne la delega in materia di conducenti e autoscuole. Di particolare rilievo sono l'indirizzo di contenere il numero delle autoscuole in proporzione alla popolazione, all'indice della motorizzazione, eccetera, e la previsione dell'istituzione di albi provinciali dei titolari di autoscuole tenuti presso le amministrazioni provinciali e facenti parte di un albo nazionale presso il Ministero dei trasporti, a maggior tutela della categoria interessata e dell'utenza in generale.

Con l'articolo 5 si demanda agli enti proprietari e concessionari di strade il compito e l'onere di provvedere entro un certo tempo alla predisposizione ed attuazione dei piani organici di circolazione e traffico nel rispetto degli indirizzi che saranno stabiliti dagli organi centrali e delle indicazioni del piano generale dei trasporti.

La delega contenuta nel successivo articolo 6 riguarda ancora la potestà degli enti locali in materia di circolazione e la previsione di limiti di velocità e di una nuova disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli, nonchè dei veicoli eccezionali, con eventuali oneri supplementari per la particolare usura delle infrastrutture.

Con l'articolo 7 si fornisce la delega al Governo di provvedere agli adeguamenti che gli accordi internazionali da tempo reclamano in materia di segnaletica. Inoltre si prevede presso il Ministero dei lavori pubblici la formazione del catasto generale delle strade nel quadro delle funzioni statali

relative all'assetto del territorio e alla pianificazione urbanistica.

Altra delega che si è ritenuto di prevedere autonomamente è quella contenuta nell'articolo 8 relativa alle norme di comportamento ed alle norme in materia di repressione e prevenzione delle infrazioni stradali. La delega consente di introdurre tutti quegli aggiornamenti ed integrazioni che l'esperienza di questi ultimi anni ha evidenziato come necessari nel settore.

Con l'articolo 9 si fornisce la delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di registrazione, certificazione, pubblicità ed assistenza relativi alla circolazione ed al possesso degli autoveicoli, secondo un modello tendenzialmente omogeneo, che eviti duplicazioni e sprechi di attività amministrative, con previsione di articolazioni regionali e provinciali delle relative strutture.

È altresì prevista una delega per l'adeguamento — anche in relazione ai nuovi compiti previsti dal presente disegno di legge — delle strutture della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'articolo 10 contiene infine un'ulteriore delega di particolari funzioni amministrative alle Regioni, che si aggiungeranno a quelle già decentrate da precedenti provvedimenti di legge.

Con lo stesso articolo si provvede ad equiparare le Regioni a statuto speciale alle Regioni a statuto ordinario in relazione al maggior numero di funzioni che queste esercitano in materia di trasporti.

L'articolo 12 reca la previsione di spesa, quantificata in lire 20 miliardi, e la relativa copertura finanziaria assicurata mediante adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, come previsto dall'articolo 11.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere entro i termini e con le modalità previste nei successivi articoli, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, alla revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle disposizioni contenute nel titolo I del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed alla aumentata complessità del traffico, specialmente nelle aree urbane, allo scopo di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione e del traffico, la protezione dell'ambiente e il risparmio energetico;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa.

## Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissate norme per la costruzione e la classificazione tecnica delle strade di ogni genere, nonchè per la disciplina delle fasce

di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione di suolo stradale.

Le norme, emanate per la materia di competenza anche con il concerto del Ministro della sanità, dovranno prevedere altresì agevolazioni e incentivi a favore degli enti locali per la costruzione di piste ciclabili e di strutture dirette a facilitare l'uso delle strade da parte degli handicappati.

### Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissate le norme per la classificazione, costruzione e uso dei veicoli, ai fini della circolazione, in relazione alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e al risparmio energetico, provvedendo in particolare:

a) alla definizione dei criteri per la determinazione delle caratteristiche costruttive e funzionali e dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e relative unità tecniche indipendenti, prevedendo la possibilità di stabilire, con decreti del Ministro dei trasporti, le relative prescrizioni tecniche e le modalità di accertamento;

b) alla previsione di adeguamento, mediante decreti del Ministro dei trasporti, della normativa tecnica, che verrà emanata in attuazione della delega di cui al presente articolo, alle direttive della Comunità economica europea e agli accordi internazionali in materia di veicoli;

c) all'introduzione di nuove categorie di veicoli e alla previsione della categoria dei veicoli atipici;

d) all'aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi, nonché per la disciplina della vendita con patto di riservato dominio e della locazione senza conducente con facoltà di acquisto, ai fini della circolazione;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) allo snellimento della procedura del rilascio in un unico contesto del documento di circolazione e della targa di riconoscimento dei veicoli, ricorrendo, in quest'ultimo caso, anche ad un eventuale procedimento diretto a personalizzare la targa stessa;

f) all'attribuzione al Ministro dei trasporti della competenza esclusiva sia per la normativa relativa ai veicoli e loro strutture, attrezzature ed allestimenti, sia per l'omologazione ed approvazione dei veicoli, unità tecniche indipendenti e loro dispositivi, sentiti i Ministeri interessati per quanto concerne la normativa relativa alle strutture, agli allestimenti e alle attrezzature, demandandone a decreti ministeriali la previsione delle modalità tecniche;

g) alla disciplina dei veicoli e dei recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose nonché della loro circolazione sulla base delle norme internazionali e della legislazione vigente, affidando al Ministro dei trasporti le modalità per l'attuazione di detta disciplina, attenendosi alle indicazioni di massima del Ministro dell'interno.

Restano ferme le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dal decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

#### Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e, per la materia di competenza, con il Ministro della sanità, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissate norme per i conducenti e le autoscuole, razionalizzando le attuali competenze e provvedendo in particolare:

a) alla revisione della disciplina della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'adozione di più se-

veri controlli dei requisiti fisiopsichici ed attitudinali e con esclusione dal diritto di conseguimento soltanto dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza e di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Per il trasporto di armi e di esplosivi il rilascio del documento deve essere subordinato all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

b) alla previsione di adeguamento delle norme che verranno emanate in base alla delega di cui al presente articolo alle direttive della Comunità economica europea e agli accordi internazionali in materia di patente di guida mediante regolamenti da emanare con decreto del Ministro dei trasporti;

c) alla previsione delle facoltà di diniego o di sospensione dell'abilitazione alla guida da parte dell'autorità amministrativa competente nei confronti dei diffidati ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed in caso di incidenti o gravi infrazioni alle norme della citata circolazione stradale;

d) alla revisione della disciplina delle autoscuole, attribuendo al Ministero dei trasporti il compito di emanare la relativa normativa, stabilendo altresì i criteri per una loro limitazione numerica in proporzione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio, e fermi restando alle Province gli attuali compiti di autorizzazione e vigilanza sulle autoscuole stesse;

e) all'istituzione di albi provinciali dei titolari di autoscuole tenuti presso le rispettive amministrazioni provinciali, da raggruppare in un albo nazionale istituito presso il Ministero dei trasporti.

#### Art. 5.

Gli enti proprietari ed in loro vece i concessionari di strade devono provvedere alla predisposizione ed attuazione di specifici piani organici di circolazione e traffico sul-

le infrastrutture di propria competenza, nel rispetto delle indicazioni del piano generale dei trasporti.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli indirizzi e le norme tecniche di redazione e di esecuzione degli interventi.

Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma del presente articolo, gli enti proprietari ed i concessionari di strade devono adottare le deliberazioni di competenza relative ad interventi sul traffico in conformità con i piani di circolazione e traffico.

#### Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissate norme concernenti il comportamento dei conducenti e dei pedoni nella circolazione, in aderenza ai criteri indicati nella lettera a) del precedente articolo 1, provvedendo in particolare:

a) alla previsione della facoltà dell'ente locale proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma da destinare alla realizzazione di strutture e di facilitazioni per la sosta e il parcheggio;

b) alla attribuzione agli enti locali proprietari della strada della potestà di rimuovere i veicoli in sosta vietata o comunque abbandonati con previsione dell'obbligo di pagamento di una tassa a titolo di rimborso delle spese di intervento, di rimozione e di custodia a carico del trasgressore;

c) alla determinazione di criteri generali in materia di limiti di velocità;

d) alla disciplina dei pesi e delle dimensioni; alla disciplina dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di eventuali oneri supplementari a carico degli



utenti per il rinforzo, l'adeguamento e l'eccezionale usura delle infrastrutture.

Il Ministro dei trasporti adotta con propri decreti le modalità esecutive delle norme di cui al presente articolo, attenendosi alle indicazioni di massima del Ministro dei lavori pubblici.

#### Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissate norme concernenti la segnaletica e la tutela delle strade in aderenza ai criteri indicati nella lettera *a*) del precedente articolo 1, provvedendo in particolare:

*a*) alla previsione di adeguamento delle norme che saranno emanate in base alla delega contenuta nel presente articolo alle direttive della Comunità economica europea e agli accordi internazionali in materia di segnaletica stradale;

*b*) alla formazione del catasto generale delle strade, nel quadro delle funzioni statali relative all'assetto del territorio e della pianificazione urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornendo:

alle Regioni gli elementi necessari per l'aggiornamento e la verifica del piano generale dei trasporti;

al Ministero della difesa gli elementi necessari per lo svolgimento dei compiti, in materia di difesa nazionale, connessi con l'uso delle strade;

agli organi della Protezione civile gli elementi occorrenti per lo svolgimento dei compiti inerenti alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei danni derivanti da catastrofi e calamità naturali, ed all'attuazione delle misure intese ad assicurare il soccorso delle popolazioni e la tutela degli insediamenti abitativi e di lavoro dagli eventi stessi.

Gli enti proprietari ed i concessionari sono tenuti a fornire tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici tutti i dati utili per la formazione e l'aggiornamento di detto catasto generale.

Il Ministro dei lavori pubblici adotta con propri decreti le modalità esecutive delle norme di cui al presente articolo, attenendosi alle indicazioni di massima del Ministro dei trasporti.

#### Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e, per la materia di competenza, con il Ministro della sanità, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissate norme in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali, provvedendo in particolare:

a) all'introduzione di misure per la verifica dello stato di alterazione fisico-psichica del conducente per sospetta ingestione di alcool o di sostanze stupefacenti;

b) all'attribuzione agli organi di polizia stradale del potere di vietare la marcia dei veicoli nei casi di pericolo per la sicurezza della circolazione;

c) alla previsione dell'obbligo del versamento di una cauzione per le violazioni commesse da persone non residenti in Italia, quando non sia fatta oblazione;

d) alla previsione di nuove ipotesi di infrazioni e di modificazione delle sanzioni vigenti nonchè di misure cautelari a garanzia del credito erariale, per sanzioni pecuniarie, purchè non vengano superati, nel massimo, per le contravvenzioni, i limiti di mesi dodici di arresto e di lire 2.000.000 di ammenda e, per le sanzioni amministrative, la somma di lire 1.000.000; alla previsione della sospensione della patente fino ad un massimo di tre anni, quale pena accessoria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni

personali colpose connessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, per quelli relativi alla violazione di dette norme, con possibilità dell'applicazione provvisoria della pena stessa, oltre che nei casi previsti dall'articolo 140 del codice penale, anche quando l'utilizzazione della patente da parte dell'imputato possa costituire pericolo per la collettività;

e) alla comminatoria di sanzioni proporzionate alla durata, all'intralcio ed alla pericolosità, per i casi di inosservanza dei divieti di sosta;

f) alla disciplina delle procedure nella ipotesi di mutamento della natura giuridica dell'illecito e della riscossione delle sanzioni pecuniarie, con attribuzione al prefetto del potere di ingiunzione;

g) alla destinazione ai settori operativi dei proventi delle infrazioni prevedendo, previo afflusso ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, la devoluzione di essi agli organi ministeriali competenti per il miglioramento dei servizi di polizia stradale, per l'educazione stradale, per ricerche, studi, esperienze e propaganda ai fini della sicurezza di ciascuna delle componenti della circolazione, nonchè per forme previdenziali a favore del personale cui è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

#### Art. 9.

Il Governo è delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, delle finanze e del tesoro, norme aventi valore di legge dirette alla razionalizzazione dei servizi di registrazione, certificazione, pubblicità ed assistenza relativi alla circolazione ed al possesso dei veicoli e del sistema di riscossione delle relative tasse, unificando competenze omogenee, evitando dispersioni o duplicazioni di attività amministrative dirette al medesimo fine ed

in particolare provvedendo alla riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici centrali e periferici, con i necessari trasferimenti di personale e mezzi da amministrazioni od enti che svolgono le relative attività, secondo i seguenti principi:

a) i servizi devono essere articolati sia al livello centrale che al livello regionale e provinciale, con previsione di centri circoscrizionali di coordinamento pluriregionale ovvero con articolazioni infraprovinciali comprendenti grandi aree urbane;

b) la data, in relazione alla quale i contingenti di personale addetti a peculiari settori oggetto di trasferimento devono essere calcolati, è fissata al 31 ottobre 1983;

c) l'articolazione interna dei singoli servizi deve prevedere vari livelli di funzione dirigenziale nonchè adeguati sistemi informativi e di coordinamento e deve garantire la professionalità dei relativi addetti;

d) al personale soggetto ai trasferimenti deve essere comunque garantita la salvaguardia dei diritti acquisiti presso l'originaria amministrazione od ente.

Salvo quanto previsto al comma precedente, in relazione alle nuove competenze attribuite dalla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, norme aventi valore di legge dirette al riordinamento degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sulla base dei seguenti criteri:

la sede centrale della Direzione generale è articolata in organi a livello di direttore centrale, tra i quali vanno compresi quelli destinati a gestire i compiti di nuova acquisizione ed il settore degli studi e ricerche nelle materie di istituto; sono altresì da prevedere organi a livello di servizio centrale per la funzione ispettiva, per il sistema informativo, per il coordinamento

dell'attività internazionale, per la costruzione degli impianti e delle attrezzature tecniche e per il settore della navigazione interna;

le sedi periferiche della Direzione generale, a livello dirigenziale, sono costituite da uffici con circoscrizione regionale e provinciale e da centri con circoscrizione pluri-regionale per l'attività di controllo della sicurezza dei servizi a impianti fissi per le prove dei veicoli, dei natanti e dei dispositivi;

sono adeguate, in relazione alle disposizioni della presente legge, le dotazioni organiche dei dirigenti, nonché del personale tecnico ed amministrativo delle varie qualifiche, alle reali necessità funzionali della predetta Direzione generale.

Restano comunque riservate alla competenza del Ministro dei trasporti l'organizzazione interna degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e la determinazione delle nuove procedure in rapporto a quanto stabilito nella presente legge.

#### Art. 10.

Sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative da svolgere nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei trasporti:

a) indirizzo, con poteri di intervento e se necessario di riforma, per l'organizzazione del traffico nonché approvazione di piani organici di circolazione per la razionale organizzazione del traffico urbano;

b) rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive su strada o aree pubbliche, ferme restando le competenze in materia del Ministero dell'interno e del Ministero dei lavori pubblici.

Sono estese alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie in esse comprese, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze già delegate alle Regioni a sta-

tuto ordinario e alle rispettive Province in base agli articoli 85 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione previste dalla legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono fissate nella misura di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 12.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 20.000 milioni in ragione di anno, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA

*Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione (1)*

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFA
1) Esame per la patente o per il certificato di abilitazione professionale (articoli 80, 85, 86 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); esame di idoneità per insegnanti o istruttori di scuola guida (art. 84) . . . . .	L. 10.000
2) Sostituzione della patente di guida militare o estera (articoli 94 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), rilascio del certificato di abilitazione professionale senza esame, conferma di validità della patente di guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti . . . . .	» 4.000
3) Visite e prove, compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario (articoli 54, 55, 56, 62, 72, 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e articolo 351 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) . . . . .	» 5.000
4) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli-cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi, compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario (articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) . . . . .	» 20.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati nonché di ogni altra spesa e prestazione relativa all'operazione richiesta.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFA
5) Omologazione di autoveicoli, trattrici agricole, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato, nuove omologazioni a seguito di modifica delle caratteristiche essenziali di veicoli già omologati (articoli 53 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) . . . . .	L. 100.000
6) Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi (articoli 53, 72 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) . . . . .	» 40.000
7) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli da 49 a 58 e 61 del regolamento per la navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971) . . . . .	» 10.000
8) Accertamento di idoneità tecnica delle imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento per la navigazione interna) . . . . .	» 10.000
9) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione e articolo 147 del regolamento per la navigazione interna) . . . . .	» 10.000
10) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813), di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento per la navigazione interna) . . . . .	» 20.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore . . . . .	» 10.000



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFA
12) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) . . . . .	L. 10.000
13) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento per la navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documento; rilascio di duplicati . . . . .	» 4.000
14) Trascrizioni nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizioni nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche . . . . .	» 4.000